



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale della seduta
4 febbraio 2013 – Ore 15,10

Sono presenti:

Dott. Ernesto LUPO, Primo Presidente della Corte di cassazione
Dott. Gianfranco CIANI, Procuratore generale della Corte di cassazione
Dott. Francesco FELICETTI, Presidente di sezione della Corte di cassazione
Dott. Gennaro MARASCA, Presidente di sezione della Corte di cassazione
Dott.ssa Gabriella COLETTI, consigliere della Corte di cassazione
Dott.ssa Adelaide AMENDOLA, consigliere della Corte di cassazione
Dott. Pasquale D'ASCOLA, consigliere della Corte di cassazione
Dott.ssa Irene TRICOMI, consigliere della Corte di cassazione
Dott.ssa Immacolata ZENO, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione
Dott. Federico SORRENTINO, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione
Prof. Mario NUZZO, professore universitario
Prof. Giulio VESPERINI, professore universitario

Il Segretario sost. proc. gen. Sorrentino informa il Consiglio che l'avv. Vermiglio ha comunicato il proprio impedimento a presenziare alla seduta odierna. Il prof. Vesperini non è presente all'inizio della presente seduta ordinaria del Consiglio, seduta che inizia alle ore 15,10 in prosieguo rispetto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo in composizione ristretta.

Il Pres. **Lupo** procede alla preliminare trattazione dei punti all'ordine del giorno aggiunto.

1) *(omissis)*

Sopraggiunge alle 15,25 il prof. Giulio **Vesperini**.

2) *(omissis)*

3) Schema di decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione concernente la fissazione di una udienza straordinaria della sezione quinta penale. Parere (rel. cons. D'Ascola)

Sul punto il Pres. **Lupo** dà la parola al relatore. Il rel. cons. **D'Ascola** rileva che si tratta di un decreto per lo spostamento di data – dal 4 marzo al 15 aprile 2013 – di un'udienza straordinaria fissata dalla Sezione per la trattazione di un processo, a suo tempo trasmesso alle Sezioni Unite e da esse restituito alla sezione, rinviato in attesa della imminente decisione delle Sezioni Unite sulla questione giuridica controversa. Precisa trattarsi di processo con elevato valore ponderale, 8, per il quale la fissazione della udienza straordinaria risponde quindi a esigenze di sollecita e attenta trattazione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole. Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta.

4) (*omissis*)

Il Pres. **Lupo**, terminato l'esame dei punti dell'ordine del giorno aggiunto, riprende la discussione della pratica proveniente dalla seduta del 21 gennaio 2013.

1) Schema di decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione concernente la variazione delle Tabelle della Corte di cassazione. Parere (relatori: cons. D'Ascola, Pres. Felicetti e Pres. Marasca) – PRATICA PROVENIENTE DALLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2013

Il Pres. **Lupo** dà atto delle proposte di emendamento da parte del Comitato per le pari opportunità, insediatosi il giorno 18 gennaio 2013. Dispone quindi procedersi preliminarmente all'esame di queste ultime proposte in quanto vertenti su paragrafi delle tabelle già presi in esame nella precedente seduta. Dà quindi la parola al cons. **Coletti**, in quanto componente del Consiglio direttivo che presiede il suddetto CPO.

ESAME DEGLI EMENDAMENTI

Paragrafo 2 (Assegnazione e tramutamenti interni)

Emendamento (CPO): sostituire il comma 7 del § 2 con il seguente:

“In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni unite, al fine di rendere effettivo l’equilibrio di genere, deve essere assicurata una adeguata presenza di donne magistrato, avuto riguardo alle rispettive attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle esigenze organizzative della sezione. Nelle Sezioni Prima civile e Lavoro e nelle Sezioni Terza, Quarta e Sesta penale deve essere assicurata, in ragione della particolarità delle materie trattate la presenza di donne magistrato, avuto riguardo alle rispettive disponibilità e con preferenza, a parità di condizioni, fino al raggiungimento dell’equilibrio di genere.

Il cons. **Coletti** richiama la motivazione di tale emendamento (formulato in questa sede con l'apposizione della virgola dopo la espressione “a parità di condizioni”): Il Comitato ha ritenuto opportuno introdurre le modifiche di cui sopra in quanto la formulazione attuale non garantisce una effettiva e adeguata presenza di donne magistrato nella composizione delle Sezioni e dei collegi, privando la giurisdizione di apporti culturali, esperienze e saperi propri del genere. Il Pres. **Lupo** si chiede come operi, una volta tolta la parola “tendenzialmente”, la disposizione (che viene proposta) in caso di mancanza di disponibilità: se cioè sia possibile una assegnazione anche d'ufficio. Il prof. **Nuzzo** rileva che, non essendoci un termine per il “raggiungimento dell’equilibrio”, la disposizione (che viene proposta) avrebbe comunque una portata e un significato “tendenziale”. Il prof. **Vesperini** propone per semplificare che si potrebbe introdurre nell'emendamento una espressione del tipo: “ferme restando le disponibilità”. Il Pres. **Marasca** si esprime in senso favorevole all'emendamento, che ritiene sufficientemente chiaro nello scopo che si prefigge, senza che, a suo avviso, possano crearsi grossi problemi nella sua applicazione concreta, tenuto conto del fatto che il testo proposto pone due condizioni precise e cioè che la preferenza per le donne magistrato si applica “a parità di condizioni” e “fino al raggiungimento dell’equilibrio di genere”. Il sost. proc. gen. **Zeno**, prima, e il sost. proc. gen. **Sorrentino**, poi, si dichiarano d'accordo con quanto osservato dal Pres. **Marasca**. Il cons. **Amendola** si associa alla proposta del Comitato per le pari opportunità. Il cons. **Tricomi** propone di chiarire il collegamento tra il primo e il secondo

periodo, sostituendo il punto fermo con un punto e virgola. Il prof. **Nuzzo** si associa alla proposta del cons. **Tricomi**. Il cons. **Coletti** sottolinea, per rispondere al dubbio espresso dal Pres. **Lupo**, che nell'emendamento si indica chiaramente che l'operatività della norma scatta "avuto riguardo alle rispettive disponibilità". Il cons. **D'Ascola** rileva che, se si subordina l'assicurare la presenza di donne magistrato nelle sezioni specializzate alla duplice condizione della "presenza di disponibilità" e della "parità di condizioni" (di valutazione di merito, idoneità, etc.) con gli altri aspiranti, l'emendamento risulta peggiorativo, per le pari opportunità, rispetto alla proposta presidenziale di assicurare *tendenzialmente* la presenza di un congruo numero di consiglieri donna, "avuto riguardo anche alle rispettive disponibilità".

Il Pres. **Lupo** pone quindi in votazione il primo periodo dell'emendamento proposto dal cons. **Coletti**: il Consiglio direttivo approva all'unanimità dei votanti (con l'astensione del pres. **Lupo**).

Il Pres. **Lupo** pone in votazione il secondo periodo dello stesso emendamento, preceduto dal punto e virgola anziché dal punto: il Consiglio direttivo approva all'unanimità con nove voti favorevoli, un voto contrario e due astensioni (del Pres. **Lupo** e del Proc. gen. **Ciani**).

Paragrafo 10 (Composizione dei collegi e sostituzione in caso di impedimento)

Emendamento (CPO): sostituire il comma 10 del § 10 con il seguente:

"Nella composizione dei collegi deve essere assicurata la presenza di donne magistrato, secondo i criteri indicati al paragrafo 2 comma 7, al fine di rendere effettivo l'equilibrio di genere."

Il cons. **Coletti** motiva l'emendamento con le stesse ragioni del precedente.

Il Proc. gen. **Ciani** propone di modificare l'emendamento nel senso seguente: **"Nella composizione dei collegi deve essere assicurata la presenza di donne magistrato, compatibilmente con le esigenze organizzative, al fine di rendere effettivo l'equilibrio di genere."**

Il Consiglio direttivo approva all'unanimità la proposta di emendamento così come riformulata dal Proc. gen. **Ciani**.

Il cons. **Amendola** sul quarto comma del paragrafo 10 che stabilisce "di regola" il numero di udienze mensili per ogni consigliere, chiede un chiarimento in ordine al fatto se lo sfioramento del numero di udienza debba o meno essere stabilito con "decreto motivato". Rileva infatti che nelle tabelle relative al triennio 2009/2011, tuttora vigenti, è previsto, sia per il settore penale, che per quello civile, che il numero di udienze in cui mensilmente è impegnato ogni consigliere, salvo esoneri, è uguale a quattro. Si prevede poi che a tale regola si possa derogare – disponendo l'impegno del consigliere per un numero di udienze superiore alle quattro mensili – solo con provvedimento motivato del presidente titolare della sezione. Nella bozza di proposta tabellare originariamente questi principi erano sostanzialmente ribaditi e anzi meglio specificati (si prevedeva infatti che *la partecipazione del consigliere a un numero di udienze superiore a quattro, oltre a quella di riserva, può essere disposta, con decreto motivato del presidente titolare, sentito l'interessato, soltanto per esigenze di carattere eccezionale, prevedendosi, se del caso, la corrispondente partecipazione ad un numero inferiore di udienze nel mese successivo*). Con le modifiche alla proposta trasmessa il 4 gennaio 2013, oltre alla introduzione del termine "di regola", quale espressione qualificativa dell'impegno ordinariamente richiesto a ciascun consigliere (fissato, come si è detto, in quattro udienze mensili), è stato soppresso l'ultimo periodo del quarto comma del par. 10,

testé riportato. È stata cioè soppressa del tutto la necessità di un provvedimento motivato per disporre l'impegno del consigliere per un numero di udienze superiore a quattro. Mentre l'introduzione dell'espressione *di regola* sembra ad avviso del cons. **Amendola** congrua rispetto al contesto normativo e fattuale di riferimento (che conosce e ammette la partecipazione del consigliere a udienze straordinarie, oltre le quattro mensili), si esprimono perplessità sulla totale abolizione della necessità del provvedimento motivato del presidente. Il cons. **Amendola** si chiede in particolare come, una volta abolita la necessità di detto decreto per impegnare il consigliere in un'udienza ulteriore, rispetto alle quattro mensili, l'udienza stessa possa poi passare al vaglio del Consiglio direttivo, senza contare che in tal modo essa, in tesi straordinaria, sembra trascinare nell'ordinarietà. Dichiarò altresì che, stante l'attuale tenore della norma, così come modificata, non vede da dove possa evincersi che ciò possa avvenire solo con il consenso del consigliere coinvolto in una udienza ulteriore, rispetto alle quattro mensili. Il cons. **Amendola** propone infine di chiarire che nel numero delle udienze mensili sono comprese quelle tenute presso le sezioni unite, presso la sesta civile e presso la settima penale (posto che nella modifica trasmessa il 4 gennaio 2013 è stato soppresso ogni riferimento alle udienze presso le sezioni unite, sul presupposto che vi è già specifica previsione al riguardo nei paragrafi 18 e 25).

Il Pres. **Lupo** sottolinea l'importanza delle disponibilità manifestate da consiglieri nel settore civile nel superare il numero massimo di quattro udienze mensili, disponibilità che verrebbe in qualche modo ostacolata da più rigidi procedimenti di fissazione di udienza. Sottolinea che ciò (formazione di collegi con la partecipazione anche di consiglieri che siano già inseriti in collegio per quattro udienze mensili) avviene normalmente nel settore penale (a meno che non si tratti di udienza straordinaria). Precisa ancora che la fissazione di udienze straordinarie è necessariamente condizionata da decreti motivati *ad hoc*, mentre in caso di prevista supplenza non occorre alcun provvedimento specifico. La disposizione in esame si riferisce invece al programma di udienze che secondo la circolare del Consiglio superiore della magistratura deve essere anticipato di sei mesi, con le innegabili difficoltà di organizzazione e di servizio. Il sost. proc. gen. **Zeno**, con riferimento alla maggiore disponibilità che in più occasioni è stata attribuita ai giudici del settore penale, pur riconoscendone il faticosissimo lavoro, avverte la necessità di far presente la particolare complessità dei provvedimenti resi nel settore civile. In rilievo sembra trovare indiretta conferma nel diverso numero di magistrati impegnati per i due settori presso l'Ufficio del massimario. Il Proc. gen. **Ciani**, per altro verso, unitamente al Pres. **Marasca**, sottolinea le difficoltà proprie del servizio penale specie per l'impegno di udienza molto gravoso.

Il Pres. **Lupo** riporta la discussione al punto dell'ordine del giorno. Il Pres. **Marasca** si dichiara favorevole al testo della disposizione contenuta nella variazione tabellare proposta, che appare più funzionale alle esigenze di servizio. Osserva che non si può burocratizzare eccessivamente l'attività delle Sezioni e che i collegi vengono predisposti con anticipo di mesi e quindi il collega che, in ipotesi, venisse, contro la regola, assegnato sistematicamente cinque volte al mese in udienza, avrebbe modo di opporsi. Il cons. **D'Ascola** si associa. Il Proc. gen. **Ciani** si allontana dalla seduta alle ore 16.48.

Con riferimento al quarto comma del paragrafo 10, il Pres. **Felicetti** propone di lasciare il testo dell'ultimo periodo (poi soppresso con la modifica in data 8 gennaio 2013) contenuto nella originaria formulazione di variazione tabellare, fino alle parole "sentito l'interessato".

Il cons. **Amendola** si associa.

Il cons. **Coletti**, associandosi alla proposta del Pres. **Felicetti**, propone altresì di inserire (sempre nel comma 4 ma con riferimento al primo periodo), dopo le parole "possibilmente nei giorni precedenti", le parole "o successivi".

Il Pres. **Lupo** pone in votazione l'emendamento da ultimo formulato dal cons. **Coletti**: il Consiglio direttivo approva all'unanimità.

Il Pres. **Lupo** pone in votazione l'emendamento proposto dal Pres. **Felicetti** nel corso della seduta odierna: il Consiglio direttivo approva all'unanimità dei votanti (con l'astensione del Pres. **Lupo**).

Quindi si rinvia (per impedimento del Pres. **Lupo**) il prosieguo dell'esame della pratica in trattazione alla prossima seduta del Consiglio nella sua composizione ordinaria, che viene confermata, come da regolamento, per il giorno 18 febbraio 2013, alle ore 15,00.

Il verbale viene chiuso alle ore 17,00.

Il Segretario
(f.to Federico Sorrentino)

Il Presidente
(f.to Ernesto Lupo)